

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE



Legge Regionale 23 dicembre 2000 n.30

NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

(Testo coordinato con la L.R. 16 dicembre 2008 n. 22)

PALERMO, MAGGIO 2009

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE

Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30

**“NORME SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI”**

(Testo coordinato con la L.R. 16 dicembre 2008 n. 22)

PALERMO, MAGGIO 2009

PRESENTAZIONE

Questa Unione ha ritenuto di grande importanza, per tutti gli Amministratori delle Province regionali, la possibilità di avere a disposizione per una facile consultazione il testo coordinato della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 con la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22 che sono fondamentali per la regolamentazione dell'attività degli Enti locali.

La L.R. n.22/2008 ha modificato profondamente la L.R. n.30/2000, sia per la parte relativa all'attività e alla composizione degli organi, sia per quanto riguarda gli emolumenti da corrispondere ai vari componenti degli organi comunali e provinciali adeguandola sostanzialmente alle disposizioni contenute nelle finanziarie statali 2008 e 2009.

Per una più facile consultazione nella numerazione degli articoli, si è confermata quella di appartenenza ad ogni singola legge, per cui, ferma restando la numerazione naturale dell'articolato delle L.R. n.30/2000, sono stati inseriti in ogni parte in armonia con l'argomento trattato gli articoli della L.R. n.22/2008.

La pubblicazione contiene anche il Titolo IV "*Conferimento di funzioni agli Enti locali*" e il D.P.Reg. 18/10/2001 n.19, che disciplina le indennità di funzione e i gettoni di presenza agli Amministratori locali, aggiornato con la L.R. n. 22/2008.

IL DIRETTORE
Michele Mongiovì

IL PRESIDENTE
Giovanni Avanti

○	Presentazione	Pag.	3
○	Legge Regionale 23 Dicembre 2000 N. 30 <i>“Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”</i> <i>(Testo coordinato con la L.R. 16 dicembre 2008 n. 22)</i>	»	7
○	D.P. Reg. 18 Ottobre 2001 n. 19 <i>“Regolamento esecutivo dell’art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dalla L.R. 16 dicembre 2008 n. 22, concernente la determinazione delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali della Sicilia”</i>	»	33
○	Circolare N. 1 del 20 Febbraio 2009 <i>Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 22 “Composizione delle Giunte Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”</i>	»	39
○	Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10 Titolo IV “Conferimento di funzioni agli Enti Locali”	»	51

NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

**Legge Regionale 23/12/2000 n. 30
(Testo coordinato con la L. R. 16 dicembre 2008 n. 22)**

TITOLO I REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI Capo I

Articolo 1 *Autonomia statutaria e regolamentare*

1. Nella lettera a), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso articolo 4" sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5".
2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti: "01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone; 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) è così modificato: "3) Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell'articolo 1, della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole “comma 2”, “comma 3” e “comma 4” sono aggiunte le parole “dell’articolo 4”.

5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.
6. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:
“4) All’articolo 5, comma 1, le parole “della legge” sono sostituite dalle parole “dei principi fissati dalla legge”.

Articolo 1 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. L’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.
2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica”.

Art. 2 (L.R. 16 dicembre 2008 n. 22)

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma

- 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.
2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
3. Sono abrogate le seguenti norme: l'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
4. Le abrogazioni, di cui al comma 3, operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Articolo 2

Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3

Partecipazione popolare e azione popolare

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti: "b) 6, con le seguenti modifiche: al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";

al comma 2, dopo la parola “statuto” sono aggiunte le seguenti: “nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10”; al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”; al comma 4, le parole “in coincidenza con altre operazioni di voto” sono sostituite dalle seguenti: “con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali”; bb) 7, con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8”.

Articolo 4 ***Modifica dei soggetti al diritto di accesso***

1. L’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è così sostituito: “Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265”.

Articolo 5 ***Rinnovo dei consigli di circoscrizione***

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

Capo II **Articolo 6** ***Funzionamento degli organi comunali e provinciali***

1. Alla lettera e) del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni: prima del punto 1) è aggiunto il seguente: “1. Il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale

o provinciale”.

Dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter): 3 bis) Alla fine del comma 1, dell’articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente”.

3 ter) All’articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1, i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione”; alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: “4 bis) Dopo il comma 7 dell’articolo 31, è inserito il seguente: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”; il punto 9) è così sostituito: “9) All’articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

2. Fino all’adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.”; dopo il punto 13) è aggiunto il seguente: 3 bis) Al comma 7, dell’articolo 36, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono sop-

prese le parole: “della spalla destra” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla”.

2. I comuni annualmente con l’approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.
3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

Articolo 7 ***Autonomia organizzativa***

1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso: “Prima del comma 1 dell’articolo 51 è inserito il seguente comma: “01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell’organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell’ultimo periodo del comma 46 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell’organico dell’ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale”.

Articolo 8 ***Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni***

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali

si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
 - b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
 - c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
 - d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.
 3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.
 4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.
 5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate", aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
 6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.
 - 6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.
 7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
 - 7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di

uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

Articolo 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
 - a) alla Giunta regionale;
 - b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
 - c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
 - d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
 - e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
 - f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Articolo 10

Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica-illustrativa;
 - b) quadro di unione dei fogli di mappa;
 - c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
 - d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
 - e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

Articolo 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

TITOLO II

Capo I

Articolo 12

Parere dei responsabili dei servizi

1. Alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto il seguente punto: "01) Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in or-

dine alla regolarità contabile””.

Articolo 13 ***Contratti***

1. All’inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue: “La rubrica dell’articolo 56 è sostituita dalla seguente: “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 56 le parole: “da apposita deliberazione sono sostituite dalle seguenti: “da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa””.

Articolo 14 ***Il commissario straordinario***

1. L’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell’Ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza. Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione, es-

sere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario”.

2. L'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è così sostituito: “Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza. Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma. Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario”.

Capo II

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Articolo 15

Disposizioni generali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori, ai soli

fini del presente capo, si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

Articolo 16

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo, il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'articolo 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'Ente.
4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.

Articolo 17

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso".

Articolo 18

Aspettative

1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.
2. Le disposizioni, di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Articolo 19

Indennità

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, di cui al presente articolo, è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
 - c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori,

- in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
 - e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
 - f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della

provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

4. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.
5. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
6. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.
11. (Art. 18 L.R. 8/2/2007 n. 2) - L'indennità di carica prevista dal comma 2 è riferita a tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni, espletati individualmente o collegialmente, previsti e disciplinati dagli Statuti degli enti locali di appartenenza.

Articolo 19 Bis ***Divieto di cumulo***

1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.
4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria, altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione.

Articolo 20 ***Permessi e licenze***

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
3. I lavoratori dipendenti, facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli

statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1,2,3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.
6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Articolo 21

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizza-

zione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede, a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti

di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.
5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1, è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.
7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli am-

ministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

Articolo 23

Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Articolo 24

Patrocinio legale

1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità.

Articolo 25

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 2 e 3, nell'articolo 21, comma 2, e nell'articolo 22.

Articolo 26

Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

Articolo 27

Apertura domenicale

1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Articolo 10 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Adesione a forme associative

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla, ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con

il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali, nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Articolo 12 (L.R. 16/12/2008 n. 22) ***Indennità commissari ad acta***

1. All'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma: "2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati."
2. Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

Articolo 13 (L.R. 16/12/2008 n. 22) ***Commissari straordinari***

1. Nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".
2. Nel primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli

enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo “fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio” è sostituito con il seguente: “fra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni”.

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell’articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l’incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.
4. I commissari straordinari, nell’espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:
 - nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;
 - nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.
5. Nel tetto massimo delle ore, di cui al comma 4, non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 15 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: “3 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi

espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
“4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.”.

Articolo 16 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Articolo 17 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: “La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso”.

Articolo 18 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti, nel rispettivo sito internet, tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.

Articolo 20 (L.R. 16/12/2008 n. 22)

Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

D. P. REG. SICILIA
18 OTTOBRE 2001 n.19

D. P. REG. SICILIA 18 OTTOBRE 2001 n.19

(Aggiornato con la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22)

“Regolamento esecutivo dell’art. 19 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dalla L.R. 16 dicembre 2008 n.22, concernete la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali della Sicilia.”

Art. 1

1. Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata.
2. In ogni caso l’importo dell’indennità di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l’importo determinato nell’allegata tabella A che risulti maggiore.

Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
 - a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato;
 - b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
 - c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate.
2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all’anno di variazione di pertinenza.

Art.3

1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci

- dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento è riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna.
2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.
 3. Ai consiglieri del comune capoluogo di provincia di Enna è riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.

Art. 4

1. Al vice sindaco è corrisposta l'indennità di funzione nelle seguenti misure:
 - comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennità sindaco;
 - comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennità sindaco.
2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennità di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.

Art. 5

1. Ai vice presidenti delle province regionali è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti.
2. Agli assessori e ai presidenti dei consigli delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle province regionali.

Art. 6

Omissis

Art. 7

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, è corrisposta una indennità di funzione nella misura dell'40% di quella riconosciuta all'assessore del comune di appartenenza. Ai consiglieri circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è corrisposto un gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni previste dalla normativa locale relativa, nella misura dell'60% di quella prevista per il consigliere del comune di appartenenza.

Art.8

1. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli amministratori delle province regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo

1986, n. 9, sono incrementati del 15%.

Art. 9

1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione pari al 20% dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché a quella del consorzio tra enti locali.
2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura massima pari al 30% dell'indennità mensile del rispettivo presidente.

Art. 10

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presenteregolamento, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
3. L'incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Art. 11

1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrizzazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonché agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell'allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.

Art.12

1. L'indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del

mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno.

Art.13

1. La popolazione di riferimento per le misure di indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall'ultimo censimento della popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente adeguate.

Art. 14

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA INDENNITÀ MINIME AMMINISTRATORI COMUNALI

Comuni	Sindaco	Vice Sindaco	Assessore
			Presidente Consiglio
Sino a 3.000 abitanti	€ 1.680,60	€ 924,33	€ 756,27
da 3001 a 5.000 abitanti	€ 2.408,86	€ 1.324,87	€ 1.083,99
da 5001 a 10.000 abitanti	€ 3.081,11	€ 1.694,61	€ 1.386,50
da 10.001 a 40.000 abitanti	€ 3.921,41	€ 2.156,78	€ 1.764,63
da 40.001 a 100.000 abitanti	€ 4.873,76	€ 3.655,32	€ 3.167,94
da 100.001 a 250.000 abitanti Comuni capoluogo di provincia con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti Comune di Enna	€ 5.602,02	€ 4.201,52	€ 3.641,31
da 250.001 a 500.000 abitanti Comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	€ 6.274,26	€ 4.705,70	€ 4.078,27
Oltre 500.000 abitanti	€ 8.459,05	€ 6.344,29	€ 5.498,38

TABELLA INDENNITÀ MINIME AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Province	Presidente	Vice Presidente	Assessore
			Presidente Consiglio
Sino a 250.000 abitanti	€ 5.602,02	€ 4.201,52	€ 3.641,31
da 250.001 a 500.000 abitanti	€ 6.274,26	€ 4.705,50	€ 4.078,27
da 500.001 a 1.000.000 abitanti	€ 7.562,73	€ 5.739,55	€ 4.974,27
Oltre 1.000.000 abitanti	€ 8.459,05	€ 6.344,29	€ 5.498,38

**CIRCOLARE N. 1
DEL 20 FEBBRAIO 2009**

CIRCOLARE N. 01/2009 “Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”.

Premessa

La legge regionale in oggetto specificata (G.U.R.S. n. 59 del 24.12.2008), che si commenta, apporta diverse innovazioni alle disposizioni regionali sull'ordinamento degli enti locali, innovazioni mirate, precipuamente, all'obiettivo finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica.

Tali innovazioni coinvolgono, quindi, e se ne dà contezza, il “Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali”, pubblicato nel supplemento ordinario di pari data della G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008. In ordine a tale pubblicazione, si precisa che l'atto materiale di che trattasi trova presupposti fondamentali:

- 1) nella prescrizione di redazione dell'art. 26 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30;
- 2) nell'autorizzazione presidenziale alla pubblicazione del testo redatto contenuta nell'atto di proposta assessoriale n. 176/Gab dell'1.4.2008.

Il testo coordinato, che ha carattere compilatorio dei provvedimenti normativi regionali e statali riportati, costituisce uno strumento finalizzato a rendere più agevole l'applicazione delle disposizioni vigenti; detto atto è da intendersi “mappa” del vigente ordinamento e “progetto” per il nuovo ordinamento da adottare con l'intervento del legislatore regionale, intervento non più rinviabile a tutela della collettività amministrata e della certezza del diritto (cfr. nota introduttiva pubblicata nella precitata G.U.R.S.).

Di seguito si diramano istruzioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, indicata in modo abbreviato con la locuzione “L.R.”. Sono altresì richiamati gli articoli relativi del Testo coordinato, indicato in modo abbreviato “t.c.”.

Titolo I – Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica.

Composizione delle giunte.

L'art. 1, comma 1, della L.R. sostituisce l'art. 33 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 48/1991 (art. 133 t.c.). Ven-

gono abrogate con il successivo art. 2, comma 3, le disposizioni regionali di modifica e di integrazione di seguito emanate.

In sintesi, con richiamo degli articoli 43 dell'O.R.E.L. (art. 159 t.c.) e 26 della l.r. n. 9/86 (art. 168 t.c.) relativi alla composizione dei consigli dei comuni e delle province regionali, si elencano le innovazioni:

- a) il numero massimo degli assessori, determinabile in sede statutaria, non deve superare il numero risultante dal computo del 20% dei consiglieri assegnati;
- b) “nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4”. In senso letterale, ne consegue che l'Assemblea regionale non ha inteso applicare la regola generale del rapporto del 20% per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, cioè per i comuni i cui consigli eletti a sistema maggioritario sono composti da 15 e 12 unità (numero massimo di 4 assessori invece di 3 e 2);
- c) l'autonomia statutaria si esplica con il necessario adeguamento normativo, il cui espletamento non trova limite di pronta attuazione. In difetto di adeguamento, nella ricorrenza di nuove elezioni congiunte degli organi monocratici e dei consigli dei comuni e delle province regionali, si dovrà fare riferimento al numero massimo degli assessori fissato dalla legge (cfr. art. 2, comma 1, della L.R.);
- d) la previsione di cui alla precedente lettera c) trova ovvia prima applicazione in relazione al turno elettorale amministrativo del corrente anno (cfr. art. 2, comma 2, della L.R.);
- e) per le variazioni di popolazione conseguenti ai censimenti ufficiali, le diversificazioni eventuali conseguenti si applicano, oltre che ai consigli, anche alla composizione delle giunte alla data di rinnovo elettorale.

Ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti secondo l'art. 43 dell'OREL (art. 159 t.c.) sono equiparati i comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore. Tale equiparazione concerne quindi anche la composizione delle giunte.

Definizione di amministratori locali e aspettative.

L'art. 3 della L.R. 16/12/2008, esclude dal novero degli amministratori indicati nell'art. 15 della legge regionale 30/2000 (art. 182 t.c.) i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali.

L'art. 4 della L.R. sostituisce l'art. 18 della l.r. n. 30/2000 (art. 185 t.c.) in tema di aspettative, distinguendo i benefici delle aspettative degli amministratori individuati da quelli dei consiglieri. Il secondo comma prescrive poi che “Le di-

sposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31”.

Indennità e gettoni di presenza

Con l'art. 5 della L.R. viene innovato e rimodulato l'art. 19 della l.r. n. 30/2000 (art. 186 t.c.) in tema di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Con il successivo art. 6 della L.R. è introdotto l'art. 19 bis della citata legge regionale in tema di divieto di cumulo di indennità. In particolare, le innovazioni dell'art. 19 della l.r. n. 30/2000 concernono:

- 1) la proposta del regolamento previsto dal primo comma è riconosciuta espressamente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;
- 2) il comma 1, lett. c), del citato art. 19 viene sostituito con la seguente innovazione: le indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali e del soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono previste nella misura massima del 20% dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio degli enti locali e dei comuni in convenzione (la pregressa normativa prevedeva la diversa misura del 100%);
- 3) il comma 2 dell'art. 19 citato viene sostituito e viene tolta la previsione dell'indennità per i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali; è confermata per i presidenti dei consigli circoscrizionali la misura dell'indennità pari al 40% (originaria misura dell'80% così ridotta alla metà dall'art. 17 della l.r. n. 15/2004, art. 188 del t.c.) parametrata all'indennità spettante agli assessori dei rispettivi comuni, ma viene introdotta la limitazione del riconoscimento di detta indennità di funzione soltanto in relazione ai soli comuni capoluogo di provincia;
- 4) viene sostituito il comma 4 del citato art. 19 in tema di gettoni di presenza con le seguenti innovazioni:
 - a) la lieve riduzione del limite del tetto massimo dell'importo mensile dei gettoni di presenza (30% e non più un terzo) erogabile ai consiglieri locali ed equiparati (esclusi i circoscrizionali), misura rapportata all'indennità spettante all'organo monocratico di riferimento;
 - b) per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni

viene attribuito ai consiglieri circoscrizionali (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) un gettone di presenza pari al 60% di quello attribuito ai consiglieri comunali di riferimento (la pregressa normativa prevedeva per tutti i consiglieri circoscrizionali un'indennità pari a 2/3 dell'indennità percepita dal presidente così come prescritto dall'art. 17 della l.r. n. 15/2004);

- c) per i consiglieri circoscrizionali (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) è previsto il tetto massimo dell'importo mensile dei gettoni di presenza nella misura del 50% della corrispondente indennità spettante all'organo monocratico di riferimento (il presidente del consiglio circoscrizionale);
- 5) le indennità e i gettoni di presenza, determinati nei modi di legge possono essere soltanto diminuiti con delibera di giunta e di consiglio (comma 5 dell'art. 19 sostituito);
- 6) con l'abrogazione del successivo comma 7 dell'art. 19 il gettone di presenza non può essere più commutato in indennità di funzione;
- 7) viene introdotto il comma 12 bis all'art. 19 che prescrive la remissione al regolamento locale della disciplina delle modalità del computo dei gettoni di presenza ai consiglieri in sede di partecipazione alle adunanze previste, integrando la prescrizione con la precisazione che tale indennità è subordinata alla "effettiva" partecipazione.

Per quanto concerne eventuali aumenti delle indennità deliberati nell'anno dopo l'emanazione da parte dello Stato delle particolari misure di contenimento della spesa pubblica, si richiedono relazioni delucidative con le motivazioni addotte in sintonia con la vigente legislazione al riguardo, richiamando:

- a) la riduzione del 10% delle indennità per l'esercizio 2005 (l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005); cfr. la circolare di questo Assessorato del 29 febbraio 2008, n. 4;
- b) l'adeguamento ISTAT delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza attuato con decreto assessoriale 29 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U.R.S. 21 marzo 2008, n. 13);
- c) la sentenza della Corte Costituzionale n. 157 dell'8 maggio 2007 in ordine alla legittimazione legislativa nel settore e in particolare, con richiamo della circolare prot. 12582 del 21.5.2008, l'implicito invito alle amministrazioni locali di conformarsi alle disposizioni statali di contenimento della spesa.

Divieto di cumulo di indennità

L'art. 6 della L.R. introduce alla l.r. n. 30/2000 dopo l'art. 19, del quale rimane

in vigore il comma 8, l'art. 19 bis che detta compiuta disciplina, già preesistente, in tema di divieto di cumulo di indennità, compresa l'ipotesi di procedimento relativo alla eliminazione di cause di incompatibilità (art. 14 l.r. n. 31/1986: art. 87 t.c.). Il comma 3 così prescrive: "In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta."

Abrogazione art. 17 della l.r. 15/2004

L'art. 7 della L.R. abroga l'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (art. 188 t.c.) avente ad oggetto: "Indennità degli amministratori locali".

Permessi e licenze

Con l'art. 8 della L.R. in relazione all'art. 20 della l.r. n. 30/2000 (art. 190 t.c.):

- a) viene confermata, per i consiglieri circoscrizionali, la fruizione di permessi per l'intera giornata, soltanto se trattasi di comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- b) viene confermato il comma 2 dell'art. 20;
- c) viene confermato il montante dei permessi di 36 e 48 ore per i soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 20;
- d) viene integrato il comma 5 dell'art. 20 con la prescrizione che l'importo mensile del rimborso dei permessi non potrà superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità mensile dell'organo monocratico di riferimento; nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare da rimborsare nell'ambito di un anno solare, non potrà essere superiore al 50% dell'indennità mensile prevista per il rispettivo sindaco, per analogo periodo. La limitazione del rimborso non incide sul diritto alla fruizione dei permessi.

Rimborso delle spese di viaggio

Con l'art. 9 della L.R. è sostituito l'art. 21 della l.r. n. 30/2000 (art. 192 t.c.). Si elencano le innovazioni:

- la previsione, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, di un rimborso forfettario omnicomprendente per le altre spese nella misura che sarà fissata con decreto assessoriale. Non verrà, dopo l'adozione del succitato decreto, pertanto più riconosciuta l'indennità di missione;

- per gli amministratori e consiglieri di comuni che siano residenti in una delle isole minori della Regione viene riconosciuto anche un rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto e soggiorno, per ragione del loro mandato o per motivi istituzionali.

Adesione a forme associative

Onde evitare onerose duplicazioni di strutture per l'esercizio di funzioni e servizi (in particolare, in questa Regione nella quale il livello ordinario programmatico e di gestione sovracomunale è riconosciuto ai liberi consorzi dei comuni denominati province regionali, secondo la l.r. n. 9/1986, di attuazione dell'art. 15 dello Statuto siciliano) è prescritta dall'art. 10 della L.R. l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna delle seguenti:

- gestioni comuni disciplinate dall'art. 15 della l.r. n. 9/1986 (art. 372 t.c.);
- consorzi disciplinati dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1 della l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni (art. 382 t.c.);
- unioni dei comuni disciplinate dall'art. 32 del d.lgs 267/2000 (art. 383 t.c.).

Le disposizioni dell'articolo 10 della L.R. disciplinano chiaramente le eccezioni all'applicazione di dette limitazioni che si elencano:

- gestione dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti;
- adesione a consorzi universitari, consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata;
- adesione ad un'altra forma associativa per gli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

L'innovazione introdotta ha chiare conseguenze per la prosecuzione di forme gestionali non consentite e, in particolare, per la nullità prescritta degli atti alla medesima ascrivibile. La relativa decorrenza degli effetti ha avuto inizio dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

Analogo effetto si riscontra per le particolari agevolazioni disciplinate da disposizioni relative a percentuali o quote di trasferimento da parte della Regione.

Circoscrizioni di decentramento

Con l'art. 11 della L.R. viene sostituito l'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n.

142, come introdotto dall'art. 1 della l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni (art. 21 t.c.).

Il contesto delle nuove disposizioni approvate dall'Assemblea regionale siciliana necessita di una rimodulazione legislativa urgente che preceda la fase dell'adeguamento statutario.

Invero:

- a) è prevista una fascia di obbligo di istituzione per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti con vincoli di organizzazioni (commi 1, 2 e 3);
- b) per i comuni con popolazione da 50.000 a 250.000 abitanti è prevista invece la facoltà ("possono") innovando, con le seguenti particolari previsioni:
 - 1) "Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla Giunta ed al Consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni";
 - 2) "I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci";
 - 3) "I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purchè i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia".

La formulazione legislativa presa in esame peraltro non è in sintonia con le nuove disposizioni esaminate in tema di indennità e di gettoni di presenza del presidente e dei consiglieri circoscrizionali, le quali peraltro sono entrate in vigore e già trovano applicazione.

Disposizioni relative ai commissari (artt. 12, 13 e 14)

Le disposizioni incidono sui compensi per i commissari ad acta e innovano in tema di legittimazione alla nomina ed alla posizione di servizio riconosciuta per quanto concerne i commissari straordinari dei comuni, delle province regionali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Titolo II – Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.

Disposizioni varie

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali

L'art. 15, comma 2, della L.R. modifica le disposizioni della l.r. n. 35/1997, in tema di assegnazioni di seggi per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, quindi eletti con sistema proporzionale, (art. 4 l.r. n. 35/1997: art. 62. t.c.) e per i consigli delle province regionali (art. 7 l.r. n. 35/1997: art. 78 t.c.). Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi e non sono oggetto di computo in tale assegnazione i voti delle liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

Rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

Sempre in materia elettorale l'art. 16 della L.R. estende alle elezioni provinciali le modalità di nomina dei rappresentanti di lista relative alle elezioni comunali.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

Con l'art. 17 della L.R., in tema di incompatibilità dei consiglieri per lite pendente, all'art. 10, comma 1, n. 4, della l.r. n. 31/1986 (art. 83 t.c.) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

- "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

La disposizione regionale si conforma a quella nazionale introdotta dall'art. 3 ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernente l'art. 63 del d.lgs. 267/2000, con eccezione dell'integrazione del secondo periodo con le parole "ovvero di una lite promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto" (in tema di esercizio di azione popolare).

Sulla valenza dell'innovazione si riporta, per una migliore comprensione, stralcio della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali . Direzione centrale per le autonomie n. 8 del 20 luglio 2002: - " *La seconda detta disposizioni con riguardo alla lite conseguente alla sentenza di condanna.*

Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione è stato acquisito il parere del-

l'Avvocatura Generale dello Stato che ha, innanzitutto, rilevato come l'art. 63 del T.U. 267/2000, nella stesura riformata abbia riguardo solo a processi civili ed amministrativi relativi a rapporti patrimoniali. Pertanto, l'espressione "sentenza di condanna" è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti.

La chiave di lettura della disposizione novellata non può che essere il principio cui la norma s'ispira, secondo il quale la pendenza di una lite civile ed amministrativa dà luogo ad incompatibilità per evitare che il conflitto di interessi che tale situazione manifesta possa essere risolto dal privato a proprio vantaggio esercitando i poteri di amministratore dell'ente locale.

Principio generale cui fanno espressamente eccezione la pendenza di lite tributaria e la pendenza di lite a seguito di azione popolare.

La modifica introdotta, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di consequenzialità con procedimenti civili o amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma "soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".

Ne consegue che, in caso di affermazione di responsabilità del privato accertata con sentenza pronunciata in sede civile od in sede amministrativa e passata in giudicato, dalla quale scaturisca una posizione debitoria del privato medesimo nei confronti dell'amministrazione, rimane confermata, nel giudizio consequenziale, e quindi prosegue rispetto al giudizio principale, la situazione d'incompatibilità a carico dell'amministratore.

Nell'ipotesi inversa in cui la responsabilità del privato, sempre in un giudizio primario in sede civile od amministrativa, sia stata esclusa e sia insorta da ciò una conseguente posizione creditoria del privato medesimo, che per la relativa soddisfazione promuova una lite consequenziale nei confronti dell'ente, l'amministratore non incorre nella causa ostativa all'espletamento del proprio mandato. La ratio della norma riflette il principio di democrazia sostanziale del rispetto della volontà degli elettori e della tutela dell'amministratore che non può ricevere pregiudizio dal promovimento di una lite civile finalizzata ad ottenere soddisfazione di una posizione creditoria già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, finché manca una situazione di certezza giudizialmente raggiunta in ordine ad un rapporto patrimoniale oggetto di controversia permane la situazione d'incompatibilità. Quando, invece, tale situazione d'incertezza sia definitivamente venuta meno in favore del privato e questi persegua il proprio diritto, accertato giudizialmente in modo definitivo, avviando un contenzioso civile consequenziale, l'incompatibilità non sussiste.

In linea con tale ratio è l'ulteriore disposizione secondo la quale "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità", dal

momento che l'azione civile così fatta valere è accessoria ad un processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame."

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

La disposizione dell'art. 18 della L.R. è intesa a formalizzare una prassi, in atto presso le amministrazioni locali, della pubblicazione per estratto delle deliberazioni e dei provvedimenti monocratici e dirigenziali, in attesa di specifiche norme che prevedano interlocuzioni dirette dei cittadini anche tramite gli uffici stampa.

Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali. Misure dei compensi L'art. 19 della L.R. determina nel numero massimo di tre i componenti nominabili dai comuni e dalle province regionali negli organi delle società, aziende ed enti, interamente o parzialmente partecipate.

Il successivo art. 20 della L.R. esplicando ed integrando l'art. 25 della l.r. n. 30/2000 (art. 196 t.c.), detta disciplina per quanto concerne i compensi e i rimborsi spese. Per il trattamento di missione si richiama l'innovazione contenuta nell'art. 9 della L.R. relativa agli amministratori locali.

Altre disposizioni

Gli articoli 21 e 22 della L.R. sono anch'esse misure di contenimento. Si elencano le innovazioni:

- a) l'art. 21 della L.R., concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali, rende superato il decreto assessoriale 9 dicembre 1995, pubblicato nella G.U.R.S. del 27.1.1996;
- b) il richiamo contenuto nell'art. 22 della L.R., relativo alle competenze gestionali degli assessori comunali, all'art. 97 del d.lgs. 167/2000 (art. 775 t.c.) conferma il rinvio formale in materia di personale alla normativa nazionale, non incidendo comunque nella procedura di adozione di delibere ed atti degli enti locali.

Si conclude col rilevare, secondo l'art. 26 della L.R., che tutte le disposizioni prese in esame per le quali

non sono disciplinati rinvii attuativi, sono entrate in vigore il 25 dicembre 2008. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

f.to **L'ASSESSORE**
on.le dott. Francesco Scoma

**LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000 N. 10**

LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000 N. 10

Titolo IV **Conferimento di funzioni agli Enti locali**

Art. 31

Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali

1. In armonia con il principio di sussidiarietà e con i principi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.
2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali. Restano altresì riservati alla Regione in quanto richiedenti l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale;
 - b) le funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 - c) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di sanità;
 - d) le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti i programmi comunitari;
 - e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e produttivi, nonché del lavoro;
 - f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile;
 - g) le funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale;
 - h) le funzioni ed i compiti relativi al corpo forestale regionale;
 - i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria;
 - l) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione dei corsi formativi;
 - m) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale;
- n) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di urbanistica, costruzioni in cemento armato ed edilizia in zone sismiche.
3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2 che possono essere delegate agli enti locali.

Art. 32

Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione

I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità.

2. Ai comuni e alle province sono affidate competenze complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate ad un'altra autorità solamente nell'ambito della legge.
3. I comuni e le province esercitano le funzioni ad essi attribuite armonizzandole alle condizioni locali.
4. Le comunità locali sono consultate in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di formazione delle decisioni per tutte le questioni che le riguardano direttamente. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 31 stabilisce altresì forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e negli altri provvedimenti della Regione.
5. La Regione ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni.

Art. 33

Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale

1. La provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.
2. Restano ferme, per quanto attiene alla programmazione economico-sociale ed alla pianificazione territoriale, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34

Funzioni e compiti amministrativi del comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.
2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'ar-

- articolo 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 e nell'articolo 33.
3. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
 4. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, i comuni e le province utilizzano, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto in esecuzione di specifiche disposizioni legislative regionali per le esigenze riconosciute alle articolate attività delegate.
 5. Nei comuni, nelle province e negli enti locali trova applicazione il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, con la seguente modifica dell'ultimo comma del punto 2 della lettera a) dell'articolo 10: "Sono inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore ad anni tre".

Art.35

Regolamenti di esecuzione

1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni [20].
2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun decreto presidenziale è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;
 - b) previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.
3. Ciascuno dei decreti presidenziali di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:
 - a) trasferimento di personale, mantenendo la qualifica di provenienza;
 - b) patrimonio da trasferire;
 - c) risorse finanziarie da trasferire.
4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il decreto presidenziale stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Fotocomposizione e stampa



Via Unità d'Italia, 30 (San Giusippuzzu) - Agrigento
Tel. 0922 602104 - 0922 602024 - Fax 0922 604111

www.tipografiatsarcuto.com

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI LUGLIO 2009